



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 81 del 24 Agosto 2018

LEGGI REGIONALI N° 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 26

Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara.....5

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 27

Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa" .
.....16

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 28

Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES).19

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 29

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano"29

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 30

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni.....30

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 31

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.53

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 32

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n. 122/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF).58

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 33

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n° 1014/2017 del 03.01.2018 del Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2018 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF)60

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 34

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 209/2016 del 3 marzo 2016 - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università (DPG).....62

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 35

Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.65

PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e
dello Stato**

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/3 del 08.08.2018

**IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 26
**Disposizioni per l'istituzione del Comune di
Nuova Pescara.**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

SOMMARIO

Articolo

- 1 Istituzione del Comune di Nuova Pescara
- 2 Territorio e denominazione
- 3 Assemblea costitutiva
- 4 Esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- 5 Statuto
- 6 Partecipazione e decentramento dei servizi
- 7 Monitoraggio del processo di fusione
- 8 Contributi statali e regionali
- 9 Intervento sostitutivo regionale
- 10 Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti
- 11 Norme transitorie e finali
- 12 Disposizioni finanziarie
- 13 Entrata in vigore

Art. 1

(Istituzione del Comune di Nuova Pescara)

1. La presente legge, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale proclamato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014, pubblicato sul BURAT ordinario n. 30 del 30 luglio 2014, detta disposizioni volte a istituire il Comune di "Nuova Pescara" attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il Comune di "Nuova Pescara" è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Sulla base della relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 7, i Consigli comunali dei tre comuni interessati, con deliberazione, adottata a maggioranza dei due terzi, possono differire il termine di cui al comma 2 al 1° gennaio 2024.

Art. 2

(Territorio e denominazione)

1. Il territorio del nuovo Comune risultante dalla fusione, con la denominazione di "Nuova Pescara", è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi nei predetti territori delle comunità di origine.

2. Lo statuto del nuovo Comune risultante dalla fusione può disporre una diversa denominazione dell'ente.

Art. 3

(Assemblea costitutiva)

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Regione, è costituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l'Assemblea costitutiva per la fusione, cui spetta coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.
2. L'Assemblea costitutiva, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. In seno all'Assemblea costitutiva è in ogni caso istituita la Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione, alla quale partecipano, quali componenti, i Capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti. Entro 12 mesi dalla sua costituzione, la Commissione rimette all'Assemblea costitutiva il progetto di statuto provvisorio.
4. In seno all'Assemblea costitutiva è istituito un Ufficio di Presidenza composto dai Presidenti delle Assemblee dei Consigli comunali dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione. Tale Ufficio, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale di Pescara, ha il compito di convocare l'Assemblea costitutiva ogni volta che sarà necessario e comunque in modo da rispettare, per ogni suo adempimento, i termini di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4

(Esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. Al fine di agevolare, ottimizzare ed implementare l'istituzione del Comune di "Nuova Pescara", di favorire il processo di riorganizzazione e allineamento dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione attivano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:
 - a) pianificazione territoriale e urbanistica;
 - b) grandi infrastrutture;
 - c) ciclo dei rifiuti;
 - d) ciclo idrico;
 - e) trasporto pubblico locale;
 - f) approvvigionamento energetico;
 - g) promozione turistica;
 - h) gestione delle reti;
 - i) logistica del commercio;
 - j) tutela ambientale;
 - k) servizi e politiche sociali;
 - l) servizi scolastici.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i tre Comuni coinvolti nel processo di fusione predispongono, entro il termine di cui al comma 1, specifiche misure in relazione:
 - a) all'organizzazione del personale e degli uffici;
 - b) alla creazione di una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti;
 - c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici;
 - d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia

- locale, riscossione tributi, patrimonio;
- e) all'armonizzazione dei bilanci.

Art. 5
(Statuto)

1. Entro due anni dalla sua costituzione, l'Assemblea costitutiva, sulla base del testo elaborato dalla Commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di statuto provvisorio del Comune di "Nuova Pescara", per l'eventuale approvazione entro il termine dei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Art. 6
(Partecipazione e decentramento dei servizi)

1. Lo statuto del Comune di "Nuova Pescara" conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del d.lgs. 267/2000, e dell'art 10 della l.r. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l'istituzione nei territori di dette comunità di Municipi provvisti di organi elettivi.

Art. 7
(Monitoraggio del processo di fusione)

1. L'Assemblea costitutiva, con cadenza almeno semestrale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali coinvolti analitiche relazioni sullo stato di avanzamento del processo di fusione, anche al fine di evidenziare le criticità riscontrate e prospettare eventuali soluzioni.
2. Entro il 31 marzo 2020 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1 la relazione sullo stato del processo di unione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a).
3. Entro il 31 marzo 2021 l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 1

la relazione conclusiva sul processo di fusione di cui all'articolo 4.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3 i Consigli comunali coinvolti nel processo di fusione trasmettono al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale le proprie determinazioni sulle valutazioni espresse dall'Assemblea nella relazione medesima ed eventualmente adottano, a seguire, le deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 11.

Art. 8

(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di "Nuova Pescara" è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al fine di incentivare e supportare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e la riorganizzazione delle strutture dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione secondo quanto previsto dall'articolo 4, è concesso, per l'anno 2018, previa richiesta congiunta da parte dei tre Comuni interessati, un contributo regionale pari ad euro 300.000,00, da ripartire proporzionalmente tra i tre Comuni in base alla popolazione residente.
3. Al Comune di "Nuova Pescara", a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque successivamente alla sua istituzione, è concesso, inoltre, un contributo da parte della Regione nella misura stabilita dall'articolo 12 e per i cinque anni successivi.

Art. 9

(Intervento sostitutivo regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 267/2000, decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, assegnati ai Comuni coinvolti nel processo di fusione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede

entro i successivi 30 giorni agli adempimenti previsti, comunque assicurando l'adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 5, comma 1.

Art. 10

(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

1. Il Comune di "Nuova Pescara" subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 143/1997. In particolare:
 - a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
 - b) il personale dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è trasferito al Comune di Nuova Pescara ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 11

(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'articolo 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti ed i rispettivi

- organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune di "Nuova Pescara" di cui all'[articolo 1](#) fino all'insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco secondo le modalità e termini di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
 3. I Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del Comune di "Nuova Pescara" dalla data di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune di cui all'[articolo 1](#) fino all'insediamento dei nuovi organi, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
 4. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di "Nuova Pescara", le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pescara alla data dell'estinzione.
 5. Gli organi del Comune di "Nuova Pescara", entro sei mesi dalla loro elezione, adottano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
 6. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data di estinzione dei Comuni medesimi, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione

dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di "Nuova Pescara".

7. La sede municipale è stabilita nello statuto del Comune di "Nuova Pescara". Sino a quando la stessa non è stabilita, il Comune di "Nuova Pescara" ha sede in quella attuale del Comune di Pescara.
8. In conformità all'articolo 1, comma 122, della l. 56/2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni derivanti da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni estinti per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 56/2014 e del d.lgs. 267/2000 in materia di fusione dei comuni.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 8, stimati in euro 300.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, esercizio 2018, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 8, a decorrere dall'anno 2022 e per 5 anni consecutivi, quantificati annualmente nella misura del 7% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dall'addizionale regionale sul gas naturale, si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE
24 AGOSTO 2018, N° 26

"Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2112

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce

esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15

(Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni)

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione

comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 16

(Municipi)

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 33

(Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni)

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
- a) nella disciplina delle incentivazioni:
- 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o

trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

- 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 31

(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Art. 1

(OMISSIS)

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le

funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

(OMISSIS)

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

(OMISSIS)

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 78

(Il referendum consultivo)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143
Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 10

(Fusione di Comuni)

1. La fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la

Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:

- a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;
- c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;
- d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2, della presente legge.

3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

- a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
- b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
- c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;

- d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
 - e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.
- 3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.
- 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000 abitanti.
- 3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.
5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;
 - b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini;
 - c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;
 - d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;
 - e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a

seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;

f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.

6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

Art. 13

Successione nei rapporti.

1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.
2. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine.
3. Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.

Art. 25

(Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.
2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.
3. *[COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 14 NOVEMBRE 2012, N. 55]*
4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
5. Al referendum consultivo partecipano:
 - a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
 - b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
 - c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;
 - d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/1 del 08.08.2018

**IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 27

Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa".

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Autorizzazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'Associazione "L'Abruzzo in Europa")

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove ogni attività finalizzata alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) la presente legge autorizza il Consiglio regionale, sulla base di apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e nei limiti di cui all'articolo 2, a costituire con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) un'Associazione denominata "L'Abruzzo in Europa" avente lo scopo di supportare i comuni del territorio regionale nelle attività di euro progettazione al fine di utilizzare al

massimo i fondi diretti provenienti dall'Unione europea.

Art. 2

(Condizioni di partecipazione all'Associazione "L'Abruzzo in Europa")

1. La partecipazione del Consiglio regionale all'Associazione "L'Abruzzo in Europa" è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Associazione medesima prevedano:
 - a) la partecipazione permanente e su base volontaria all'Associazione, in qualità di Soci, dell'ANCI e dell'AICCRE;
 - b) la possibilità che all'Associazione partecipino, su base volontaria, in qualità di Soci sostenitori, singoli comuni e altre pubbliche amministrazioni che operano in ambito regionale;
 - c) l'obbligo da parte dei Soci alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;
 - d) che l'oggetto sociale esclusivo sia quello di programmare e realizzare, senza fini di lucro, le attività di supporto ai comuni del territorio abruzzese e delle altre pubbliche amministrazioni associate per l'elaborazione e la gestione dei progetti europei, e ogni altra attività correlata, al fine di intercettare ed utilizzare i fondi diretti provenienti dall'Unione europea;
 - e) che il rappresentante del Consiglio regionale sia nominato dall'Ufficio di Presidenza cui spetta altresì definire gli indirizzi della partecipazione consiliare.
2. Sulla base della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione del Consiglio all'Associazione di cui alla presente legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale assicura al proprio rappresentante in seno all'Associazione il supporto della struttura consiliare individuata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4. Lo Statuto dell'Associazione deve essere informato ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo ed è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3

(Patrimonio dell'Associazione "L'Abruzzo in Europa")

1. Il Patrimonio dell'Associazione è così costituito:
 - a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai Soci;
 - b) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione, con specifica destinazione a patrimonio.
2. L'Associazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:
 - a) contributi dei Soci;
 - b) interventi finanziari pubblici e privati.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge, complessivamente valutati per il triennio 2018-2020 in euro 150.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi del triennio, per l'importo di euro 50.000,00 per annualità, mediante lo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri per la partecipazione all'Associazione "L'Abruzzo in Europa".
2. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio del Consiglio regionale relativa a ciascuna annualità del triennio 2018-2020:

- a) Missione 1, Programma 01, Capitolo "Oneri per la partecipazione all'Associazione "L'Abruzzo in Europa"" in aumento di euro 50.000,00;
- b) Missione 1, Programma 03, Capitolo 4010.6 denominato "Spese per l'amministrazione generale" in riduzione di euro 50.000,00.
3. Per gli esercizi successivi al 2020 gli stanziamenti relativi agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dalle annuali leggi di bilancio.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE

24 AGOSTO 2018, N° 27

"Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa"" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19,

commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 4
(L'Europa)

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai

- principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.
 4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/2 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 28
Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge ha ad oggetto l'inquadramento della funzione dell'Aquila Città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione. Reca disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del territorio dell'Aquila che rappresentano patrimonio della collettività abruzzese, nonché ad assicurare il recupero dell'ordinaria qualità della vita in considerazione delle specifiche esigenze del territorio.
2. Ferme restando le funzioni già attribuite, la Regione, sentita la Provincia dell'Aquila ed il Comune dell'Aquila, può conferire a quest'ultimo ulteriori funzioni amministrative, circoscritte al rispettivo territorio, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
 - a) con l'espressione "*città dell'Aquila*" si intende il sistema intercomunale composto, oltre che dal Comune dell'Aquila, dai Comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e Poggio Picenze;
 - b) con l'espressione "*sistema territoriale dell'Aquila*" si intende l'area del comprensorio aquilano, così come individuato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 3 (Organo di raccordo)

1. Allo scopo di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti e l'attuazione della presente legge, è istituita la Conferenza per la città Capoluogo (di seguito Conferenza), senza costi aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

2. La Conferenza in composizione permanente è formata: dal Presidente della Regione Abruzzo, o da un suo delegato; dal Sindaco dell'Aquila, o da un suo delegato; da un sindaco scelto, ogni due anni, fra i sindaci dei comuni di cui all'articolo 2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Sindaco del Comune dell'Aquila.
3. Alla Conferenza partecipano, inoltre, gli assessori della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila competenti per le questioni oggetto dei lavori di ogni singola seduta.
4. La Conferenza ha sede presso le sedi istituzionali della Regione Abruzzo, del comune dell'Aquila, previa intesa con il Comune stesso.

Art. 4

(Attività programmatica della Conferenza)

1. La Conferenza in composizione permanente redige un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo finanziario di riferimento, e comunque nella durata degli strumenti della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal Comune dell'Aquila e dalla Regione, secondo il metodo del dialogo competitivo e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Il programma di investimenti strategici assicura la programmazione pluriennale degli interventi.
2. La Conferenza svolge altresì attività di pianificazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.

Art. 5

(Settori e priorità di intervento)

1. Il Comune dell'Aquila e la Regione, nell'individuazione delle priorità programmatiche, tengono conto delle specifiche esigenze e condizioni del territorio della città dell'Aquila, con particolare riguardo:
 - a) alle condizioni economiche;
 - b) al deficit infrastrutturale;
 - c) alle esigenze di coesione sociale;

- d) alla particolare collocazione geografica ed alla conformazione di tale territorio;
- e) alla esigenza di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
- f) ai fattori di miglioramento dei sotto-misuratori del Benessere Equo e Sostenibile (BES), individuati nei progetti e negli studi che in tale materia ha realizzato l'ISTAT.

2. L'individuazione delle priorità programmatiche tiene conto, altresì, dei seguenti criteri:

- a) qualità urbana del territorio (ivi compresa la riqualificazione urbana e degli spazi comuni nonché il recupero dei centri storici) e sviluppo dell'accessibilità interna ai sotto-sistemi insediativi;
- b) valorizzazione delle risorse tipiche del territorio;
- c) elevata sostenibilità ambientale e adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
- d) sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera Regione;
- e) coesione territoriale fra i sistemi insediativi del territorio, coerentemente con i principi contenuti nello studio di fattibilità, progetto di territorio 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la creazione di un sistema partenariale fra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.

Art. 6

(Programmazione regionale)

1. Nell'elaborazione delle linee guida per i progetti di sviluppo finanziati con fondi nazionali ed europei, la Regione Abruzzo si impegna a prevedere strategie che tengano conto delle prerogative della città dell'Aquila e della Regione, in modo da favorire processi di valorizzazione di tali realtà

che garantiscano la crescita dello sviluppo economico e del benessere dell'intera Regione.

2. La Regione si impegna, inoltre, a integrare il dossier per la Regione adriatico-ionica (EUSAIR), presentato al CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), con il sistema integrato-trasversale (SIT), costituito dai poli dell'Aquila, di Sulmona, di Avezzano e di Carsoli.

Art. 7

(Assegnazione delle risorse)

1. Per l'attuazione degli interventi strategici di cui all'articolo 4, la Regione Abruzzo eroga contributi finanziari al Comune dell'Aquila ed ai Comuni individuati dall'articolo 2, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e secondo il metodo del dialogo competitivo. Tali contributi, conseguiti per la capacità progettuale, possono essere utilizzati dall'Ente assegnatario esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge.

Titolo II

Valorizzazione delle peculiarità del territorio

Art. 8

(Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio)

1. Considerata la particolare natura e conformazione della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza predispose iniziative volte a favorire l'insediamento nella città dell'Aquila di strutture formative di protezione civile.
2. La Conferenza programma la realizzazione di interventi migliorativi della capacità strutturale di gestione e prevenzione del rischio derivante da situazioni di criticità, ponendo particolare attenzione alla tutela delle categorie sociali particolarmente esposte.

Art. 9

(Cooperazione turistica)

1. La Conferenza progetta iniziative di coordinamento fra gli operatori turistici abruzzesi, allo scopo di sviluppare un sistema di cooperazione fra i territori montani e quelli costieri che migliori la promozione turistica complessiva della Regione e rafforzi la coesione sociale e la crescita economica della Regione medesima.
2. La Regione Abruzzo, considerata l'elevata potenzialità del turismo (invernale ed estivo) collegato al sistema montano della città dell'Aquila e del "sistema territoriale dell'Aquila", programma iniziative che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle aree montane.

Art. 10

(Ambiente)

1. La Regione Abruzzo individua quale interesse primario la tutela e la promozione dell'ambiente, sia in quanto bene comune da preservare, sia in quanto fondamentale risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché per la salvaguardia del benessere della vita.
2. La Regione Abruzzo programma tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla promozione dei progetti "Appennino Parco d'Europa".
3. La Conferenza pianifica tutti gli interventi necessari ai fini della promozione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente nelle zone montane, anche di concerto con i parchi nazionali e regionali.

Art. 11

(Patrimonio artistico)

1. Considerato l'elevato valore del patrimonio architettonico, culturale e artistico della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza promuove tutte le attività necessarie al recupero, alla conservazione e alla promozione dei beni culturali.

Art. 12

(Attività culturali e sportive)

1. La Conferenza avvia attività di ascolto delle associazioni culturali e sportive presenti nella città dell'Aquila e nel "sistema territoriale dell'Aquila", allo scopo di programmare interventi settoriali finalizzati ad aumentare l'incidenza sociale delle attività svolte da tali associazioni, anche in considerazione del ruolo che la cultura e lo sport rivestono nella prevenzione dei fenomeni di disagio sociale e nella facilitazione dell'integrazione.

Art. 13
(Perdonanza Celestiniana)

1. Si riconosce alla Perdonanza Celestiniana il valore di patrimonio dell'intera collettività abruzzese. Considerati gli effetti favorevoli per l'identità culturale e turistica del territorio regionale che possono derivare da un'adeguata promozione dell'evento, la Regione Abruzzo si impegna a promuovere la collocazione attrattiva dell'evento medesimo.
2. La Conferenza in composizione permanente pianifica le attività necessarie alla valorizzazione dell'esperienza della Perdonanza Celestiniana, anche occupandosi di organizzare annualmente un festival delle religioni e delle fedi, coinvolgendo i siti del cammino celestiniano.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 14
(Personale e organizzazione)

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di garantire al Comune dell'Aquila e ai Comuni del "sistema territoriale dell'Aquila" una dotazione di organico adeguata rispetto agli oneri derivanti dalla presente legge, può ricorrere, previa intesa con i comuni interessati e con l'assenso del dipendente, all'assegnazione temporanea del personale del proprio organico di appartenenza, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o al comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 15
(Attività di controllo e monitoraggio)

1. La Regione al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risultati attesi, pone in essere le necessarie attività di controllo e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, oltretutto sulla qualità e la tempestività degli interventi.

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno 2019 e pertanto per l'anno 2018 non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all'articolo 7, stimati per entrambe le annualità in euro 785.000,00, e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con le risorse stanziare nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio.

4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell'addizionalità.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Allegato 1
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)

1.	Campotosto
2.	Monte Reale
3.	Capitignano
4.	Cagnano Amiterno
5.	Barete
6.	Pizzoli
7.	Scoppito
8.	L'Aquila
9.	Castel del Monte
10.	Santo Stefano di Sessanio
11.	Villa Santa Lucia
12.	Ofena
13.	Calascio
14.	Barisciano
15.	Castelvecchio Calvisio
16.	Carapelle
17.	Poggio Picenze
18.	Lucoli
19.	Fossa
20.	San Pio delle Camere
21.	Ocre
22.	San Demetrio né Vestini
23.	Tornimparte
24.	Prata d'Ansidonia
25.	Capestrano
26.	Caporciano
27.	Rocca di Cambio
28.	Villa Sant'Angelo
29.	Navelli
30.	Fagnano Alto
31.	Rocca di Mezzo
32.	Fontecchio
33.	San Benedetto in Perillis
34.	Collepietro
35.	Acciano
36.	Tione degli Abruzzi
37.	Molina
38.	Secinaro
39.	Castelvecchio Subequo
40.	Gagliano Aterno
41.	Castel di Ieri
42.	Goriano Sicoli

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE

24 AGOSTO 2018, N° 28

Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men

u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 56

(Comando presso altra amministrazione)

L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 30

(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
- 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di

trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che

presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

- 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
- 2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle

province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

- 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
- 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a

quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/4 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 29

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano".

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art.1

(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica Interno e Nord)

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica Interno e Nord derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale, per eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela della pubblica e privata incolumità è istituito un fondo di rotazione di euro 800.000,00 per il Consorzio di Bonifica Interno e un fondo di rotazione di euro 1.300.000,00 per il Consorzio di Bonifica Nord.
2. L'erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta del Consorzio interessato corredata da una relazione sui servizi essenziali di pubblica utilità di competenza del Consorzio ai sensi della legislazione statale e regionale, da garantire a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio, contenente un programma di restituzione della durata massima di cinque anni.
3. I Consorzi di cui al comma 1 si impegnano a non emettere ruoli straordinari per l'annualità 2018.

4. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2019.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il risanamento Consorzi di Bonifica Interno e Nord - erogazione somme" con dotazione di euro 2.100.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 06 il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di Bonifica Interno e Nord - reintroito somme" con dotazione di euro 2.100.000,00.
2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.
3. Entro l'anno corrente e comunque prima dell'approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, i Consorzi di Bonifica Interno e Nord, trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.
4. I Consorzi di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano" procedono alla contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione

Abruzzo e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/6 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 30
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 20/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane e ulteriori disposizioni) dopo le parole "a leggi regionali)" sono inserite le seguenti: "nonché alle spese di funzionamento, limitatamente alla parte eccedente eventuali introiti propri delle sopresse Comunità Montane".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 111/1995)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale) è aggiunto il seguente:
"3 bis. L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.".
2. Il regolamento di attuazione della l.r. 111/1995 è adeguato alle disposizioni normative di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle medesime.

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 23/2018)

1. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7 bis
(Prodotti ingombranti)

1. Per il commercio di prodotti non alimentari rientranti nella categoria a basso impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti,

quali mobili, autovetture, barche, prodotti per l'edilizia, falegnameria, ecc. la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 0,50 della superficie fisica occupata e destinata alla vendita. Per attività che presentano situazioni miste di prodotti da vendere, con la prevalenza di prodotti ingombranti ma anche a scaffale, il coefficiente riduttivo è pari a 0,50.

Art. 7 ter

(Ampliamento ed accorpamento)

1. È possibile per una sola volta l'ampliamento dell'attività esistente nei limiti del 40% della superficie di vendita in dotazione accorpando medie superfici o negozi di vicinato nel rispetto dei limiti massimi delle superfici di vendita stabiliti dall'articolo 21, i quali non potranno essere superati anche in caso di ampliamento una tantum. Le superfici di vendita sono riferite ad attività ancora in essere ed il titolare non potrà procedere alla riapertura in un termine non inferiore ad anni tre.";
 - b) dopo la lettera f) dell'articolo 11, è aggiunta la seguente:

"f bis) il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione, anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali e artigianali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale e della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, escludendo per tali aree il rilascio, da parte del comune, di autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e) ed f);";
 - c) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:

"n) si definisce parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di

grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti purché ricadenti in area omogenea nonché di medie strutture di vendita quando sono aggregate in tre o più esercizi commerciali che usufruiscono di servizi ed infrastrutture in comune.";

d) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente:

"e) Per le medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di superficie di vendita;"

e) dopo l'articolo 81 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 81 bis

(Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)

1. La Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e:
 - a) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - b) individua le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione, in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, società, enti e consorzi a loro collegati, soggetti gestori delle reti di imprese, qualora presenti;
 - c) invita i comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio ad adottare le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche.

Art. 81 ter

(Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)

1. La Regione Abruzzo definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.
2. Ai fini del presente articolo si definiscono:
 - a) "Mercati a valenza storica", i mercati nei quali l'attività mercatale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;
 - b) "Mercati a valenza storica di tradizione", i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento;
 - c) "Mercati di particolare pregio", nei quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:
 - 1) strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);
 - 2) peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende

funzionale al servizio per il consumatore e rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell'ambiente in quanto non sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);

- 3) elevato livello di specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);
- 4) concomitanza dell'attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico - attrattivo).

Art. 81 quater

(Promozione e valorizzazione dei mercati)

1. La Regione Abruzzo promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio con apposite azioni di sostegno e promozione.":
 - f) il comma 1 dell'articolo 131 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni individuano i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti carburante, nonché le norme per le modifiche o ristrutturazioni, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 32/1998, modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo

8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).";

g) il comma 1 dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica. Per i nuovi impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Nei centri urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL."

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2013)

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione delle diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3 e 4 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni rilasciate

successivamente alla data del 21 novembre 2013."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 44/1999)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

"4. Il controllo di cui al comma 2 è esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti soggetti al controllo da parte delle ATER, decorsi i quali gli atti si intendono approvati senza rilievi."

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 10/2015)

1. Alla legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. I Piani di Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta regionale per l'approvazione."

b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. L'utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni alla Giunta regionale per l'approvazione."

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 1/2018)

1. Alla legge regionale 8 gennaio 2018, n. 1 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall'articolo 6,

- paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all'esame della presente legge da parte Commissione europea, è autorizzata a predisporre e approvare il disciplinare per l'uso del marchio collettivo di cui al comma 1.”;
- b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la definizione del disciplinare per l'attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta del Registro di cui all'articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.”;
- c) alla rubrica dell'articolo 5, le parole “Contenuti del Regolamento” sono sostituite con le seguenti: “Contenuti del Disciplinare”;
- d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole “Regolamento regionale” sono sostituite con le parole “Disciplinare regionale”;
- e) dopo il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, è inserito il seguente:
“2 bis) autoproduzione di prodotti o ricerca dei prodotti del territorio o prodotti dell'area di attività del ristorante a Km 0;”;
- f) al comma 2 dell'articolo 7, le parole “nonché dell'Assessorato competente in materia di turismo” sono sostituite dalle seguenti: “nonché del Dipartimento competente in materia di turismo”.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 28/2017)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 37, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
“2 bis. Nelle more dell'adozione della Carta ittica regionale di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, sentito l'organismo di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con proprio atto, individua specifiche modalità di attuazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3.”;
- b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

1. Sono riconosciute agli effetti della presente legge:
 - a) le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione;
 - b) le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime.
2. Le associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti attività:
 - a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
 - b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
 - c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
 - d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;

- e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;
- f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.”.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 96/1996)

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 14, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8 bis. L'obbligo di attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa.”;
 - b) i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente:

“Il diritto di subentro nell'alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione persistente da almeno due anni

- o provvedimento dell'autorità giudiziaria.”;
- c) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

Calcolo del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici.
2. Il canone di locazione è calcolato avendo a riferimento:
 - a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
 - b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. Con regolamento regionale da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati le modalità di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressività del canone di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonché il canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.
4. Con l'entrata in vigore del regolamento saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza.”;
 - d) l'ultimo comma dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

“All'assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui ai commi

precedenti può essere data la facoltà di proseguire la locazione dell'alloggio stipulando con l'Ente Gestore un contratto a canone concordato.”.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 40/2014)

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. I canoni di locazione determinati ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di trattativa con i sindacati rappresentativi dell'utenza E.R.P., in caso di esito infruttuoso di almeno due avvisi per l'assegnazione di alloggi a canone concordato.”.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata per il biennio 2018-2019 la spesa di euro 250.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte sul capitolo di spesa 121540/2 “Contributi per spese di funzionamento comunità montane soppresse”, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.
2. Alla copertura degli oneri di euro 250.000,00 per gli anni 2018 e 2019 di cui al comma 1, si provvede mediante diminuzione per lo stesso importo del capitolo di spesa “Contributi per ricollocazione personale alle Comunità Montane soppresse”, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.

Art. 12
(Rifinanziamento della l.r. 42/2013)

1. La legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) è rifinanziata, per l'anno 2018, per euro 30.000,00, a cui si fa fronte con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 12, Capitolo 32430, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020, è apportata per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, Capitolo 32430 per euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, Capitolo 35026.1 per euro 30.000,00.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
24 AGOSTO 2018, N° 30

“Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni”

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1995, N. 111
Formazione professionale.

Art. 16
(Prove finali e commissioni d'esame)

1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti, si concludono in relazione alla loro natura e finalità, con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
2. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale secondo i modelli definiti dalla Giunta stessa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
3. Al termine degli interventi per i quali è previsto il rilascio di attestato di qualifica o specializzazione, le allieve e gli allievi sostengono il prescritto esame finale, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione e nel rispetto della normativa statale vigente.

3-bis. L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 14
(Scelta e consegna degli alloggi)

Il Sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di ingiustificata mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell'organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

8-bis. L'obbligo di attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa.

L'alloggio dev'essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione

all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.

Art. 16

Subentro nella domanda e nell'assegnazione.

Il diritto di subentro nell'alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto

dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorità giudiziaria.

È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 35

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) del precedente art. 2, fino ad un massimo del 75% di tale limite, calcolato con le stesse modalità. Ai soli fini della determinazione del reddito per la decadenza non sono computabili i redditi derivanti da

pensione sociale nonché i redditi non consolidati dei figli.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza sarà pronunciata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

All'assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere data la facoltà di proseguire la locazione dell'alloggio stipulando con l'Ente Gestore un contratto a canone concordato.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999, N. 44

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica.

Art. 24

(Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER)

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza sull'ARET e sulle ATER e può disporre le ispezioni e verifiche.
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'ARET e delle ATER:
 - a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
 - b) il bilancio di previsione e di esercizio.
3. In caso di impossibilità di funzionamento, di violazioni di norme di legge e di regolamento o di irregolarità amministrative e contabili, ovvero nel caso di significative perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, vengono sciolti i Consigli di Amministrazione dell'ARET e delle ATER. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione ordinaria degli enti fino alla nomina dei nuovi organi. La normale efficienza economica - finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi gli

enti denuncino a consuntivo un disavanzo.

- 4. Il controllo di cui al comma 2 è esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti soggetti al controllo da parte delle ATER, decorsi i quali gli atti si intendono approvati senza rilievi.**

Nota: La L.R. 29 luglio 2010, n. 32 ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2013, N. 40
Disposizioni per la prevenzione delle diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.

Art. 3

(Norme in materia di esercizio del gioco lecito)

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. L'autorizzazione ha una validità di **sette anni** ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di **sette anni** decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4-bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 21 novembre 2013.**
5. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 40
Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25

ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3

(Incentivi per la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di incentivare il mercato delle locazioni relativo al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato, i canoni determinati in applicazione della vigente normativa, superiori a 250,00 euro mensili, fruiscono di una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull'importo eccedente detto limite. La presente norma si applica alle locazioni a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014.

1-bis. I canoni di locazione determinati ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di trattativa con i sindacati rappresentativi dell'utenza E.R.P., in caso di esito infruttuoso di almeno due avvisi per l'assegnazione di alloggi a canone concordato.

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2015, N. 10
Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1

(Oggetto)

1. L'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica avviene attraverso Piani di Vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare:
 - a) la razionale ed economica gestione dell'Edilizia Sociale;
 - b) il rinnovo del parco alloggi di Edilizia Sociale;
 - c) condizioni per la riduzione degli oneri gestionali del patrimonio di Edilizia Sociale.
2. Ai fini del comma 1, le Aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e i Comuni della Regione, possono proporre o modificare, con aggiornamenti biennali, i Piani di

Vendita del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive integrazioni e modificazioni.

3. I Piani di Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Possono essere inseriti nei Piani di Vendita esclusivamente gli alloggi costruiti o ristrutturati da almeno dieci anni, ricompresi in edifici integralmente di proprietà degli enti ovvero in edifici già in prevalenza ceduti in proprietà.

Art. 5

(Gestione e reimpiego dei proventi)

1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria.
2. **L'utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni alla Giunta regionale per l'approvazione.**
3. *[CON SENTENZA N. 273 DEL 2016, LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PRESENTE COMMA]*
4. I Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti utilizzano i proventi per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico attraverso l'attuazione di Programmi di Rigenerazione Urbana di cui al comma 3.
5. *[CON SENTENZA N. 273 DEL 2016, LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PRESENTE COMMA]*
6. I proventi delle vendite di cui al presente articolo sono soggetti alla normativa europea di servizi di interesse economico generale.

7. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto della normativa europea di cui al comma 6.

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016, N. 20

Disposizioni in materia di Comunità e aree montane e ulteriori disposizioni.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Fino al subentro degli enti destinatari delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15-sexies della l.r. 143/1997, la Regione continua ad assicurare le risorse finanziarie stanziare sul capitolo 121540, U.P.B. 14.01.004, denominato "Contributo a favore delle Comunità montane", a favore delle Comunità montane già soppresse, con esclusivo riferimento ad obbligazioni relative al personale non ricollocato e ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali) **nonché alle spese di funzionamento, limitatamente alla parte eccedente eventuali introiti propri delle soppresse Comunità Montane.**

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 37

(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fino all'adozione da parte della Regione delle linee guida di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni relative all'articolo 16-bis

della legge regionale 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. Nelle more dell'adozione della Carta ittica regionale di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, sentito l'organismo di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con proprio atto, individua specifiche modalità di attuazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3.

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 1
Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.

Art. 3

(Istituzione del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) e' autorizzata a comunicare preliminarmente alla Commissione europea la presente legge, ai fini della verifica della compatibilità del progetto di regolamento istitutivo del marchio collettivo di cui all'articolo 1 denominato "Ristorante tipico d'Abruzzo" (di seguito anche Marchio collettivo), con i principi del diritto dell'Unione europea e del c.d. "Mercato interno".

2. La Giunta regionale, nel rispetto del termine sospensivo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535 necessario all'esame della presente legge da parte Commissione europea, è autorizzata a predisporre e approvare il disciplinare per l'uso del marchio collettivo di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per la definizione del disciplinare per l'attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta del Registro di cui all'articolo 4 sono di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

Art. 5

(Contenuti del Disciplinare)

1. Il **Disciplinare regionale** per l'uso del marchio collettivo di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina:

- a) le modalità di concessione e di uso del marchio collettivo;
- b) la denominazione e le caratteristiche grafiche e simboliche;
- c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettera a), necessari all'attribuzione del marchio;
- d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture;
- e) i criteri e le modalità per l'implementazione di un sistema dei controlli, ex ante e successivi, per il rispetto della presente legge;
- f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell'uso del marchio, comprese le eventuali sanzioni per l'inosservanza del Regolamento o l'uso inappropriato.

Art. 6

(Requisiti per l'attribuzione e l'uso del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo")

1. Il marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo" e' concesso in uso agli operatori della ristorazione che nel

rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:

- a) utilizzo di:
- 1) prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 - 2) prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;
 - 3) prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;
 - 4) prodotti che hanno ottenuto il marchio per la "Qualità controllata dalla Regione Abruzzo" ai sensi della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo);
- b) valorizzazione della la c.d. "filiera corta" mediante:
- 1) l'individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;
 - 2) l'individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
- 2-bis) autoproduzione di prodotti o ricerca dei prodotti del territorio o prodotti dell'area di**

attività del ristorante a Km 0;

- c) valorizzazione dell'informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
- 1) la previsione di menu e carta dei vini, separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull'effettiva composizione degli stessi;
 - 2) la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 7

(Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo "Ristorante tipico d'Abruzzo".
2. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle organizzazioni dei consumatori, **nonché del Dipartimento competente in materia di turismo**, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di suo delegato.
3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalità per la costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale del Dipartimento della

Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.

5. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso o rimborso spese.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23
Testo unico in materia di commercio.

Art. 11

(Obiettivi del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi, il Piano di cui all'articolo 10 persegue i seguenti obiettivi:
- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;
 - c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
 - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni

ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali, anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- f) promuovere gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali già operanti sul territorio interessato;

f-bis) il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione, anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali e artigianali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale e della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, escludendo per tali aree il rilascio, da parte del comune, di autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e) ed f);

- g) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici abruzzesi;
- h) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio

- riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore;
- i) definire e individuare buone pratiche volte a favorire lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico, al fine di rafforzare la presenza nazionale e internazionale delle imprese abruzzesi e di garantire la tutela dei consumatori;
- j) assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale.

Art. 21
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:
- a) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- b) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti adibite all'esposizione delle merci e collegate direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, gli spazi

- d) collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti; per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- e) per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:

tipologia di esercizio delle medie superfici di vendita	Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti	Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti
	Superficie dell'esercizio	Superficie dell'esercizio
M1	Da 151 mq a 300 mq	Da 251 mq a 600 mq
M2	Da 301 mq a 600 mq	Da 601 mq a 1.500 mq
M3	Da 601 mq a 1.500 mq	Da 1.501 mq a 2.500 mq

- f) per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e);
- g) per centro commerciale: le medie strutture di vendita o le grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- h) per contenitore edilizio: locale, struttura o immobile presso il quale è svolta un'attività commerciale;
- i) per commercio elettronico: le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
- j) per outlet: una piccola, una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data

- dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;
- l) per factory outlet center: una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;
- m) per centri commerciali naturali: luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
- n) si definisce parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti purché ricadenti in area omogenea nonché di medie strutture di vendita quando sono aggregate in tre o più esercizi**

commerciali che usufruiscono di servizi ed infrastrutture in comune.

Art. 32

(Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le strutture degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i successivi parametri.
2. Per le aree destinate a nuovi insediamenti commerciali è obbligatoria la specifica destinazione d'uso commerciale delle aree stesse.
3. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:
 - a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria;
 - b) per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale;
 - c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
 - d) superficie dei parcheggi riferita a quelli di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, per carico e scarico merci, per il personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione:
 - 1) due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;
 - 2) un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per

le medie superfici di vendita;

- e) **per le medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di superficie di vendita;**
 - f) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;
 - g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;
 - h) gli accessi di cui alla lettera g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.
4. I parametri di cui al comma 3 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie strutture di vendita. I Comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la correlazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media o grande struttura di vendita con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualità.
 5. La contestualità di cui al comma 4 è assicurata dai Comuni con l'attribuzione dei due procedimenti al SUAP.
 6. Per i contenitori edilizi esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine i Comuni devono confermare la destinazione

d'uso stessa sulla base del rispetto dei parametri di cui al presente articolo.

7. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano i parametri di cui al presente articolo.
8. Il rispetto dei criteri di localizzazione e dei parametri di insediabilità di cui al presente articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
9. E' fatta salva la riutilizzazione di contenitori edilizi già a destinazione d'uso commerciale nei quali sia cessata l'attività per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del Comune.
10. I parametri urbanistici di cui al comma 3 non si applicano agli esercizi di vicinato.
11. Per le medie superfici di vendita fino a 400 mq ricadenti all'interno dei centri storici e urbani, non si applicano i parametri di cui al presente articolo.

Art. 131

(Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)

1. **I comuni individuano i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti carburante, nonché le norme per le modifiche o ristrutturazioni, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 32/1998, modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).**
2. I regimi amministrativi applicabili per l'installazione, esercizio provvisorio, aggiunta di carburanti in impianti esistenti e trasferimento di titolarità

sono quelli di cui tabella A del d.lgs. 222/2016.

Art. 132

(Tipologie ed attività commerciali integrative)

1. **Tutti i nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica. Per i nuovi impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Nei centri urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL.**
2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.
3. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è consentito:
 - a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del d.lgs. 59/2010 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di queste tipologie di attività;

- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
5. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, sono dotati di attrezzature per il rifornimento dei carburanti, pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **24 AGOSTO 2018, N. 30** "Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:*

DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2

(Competenze comunali e regionali)

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su

aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

- 1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
- 2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia,

qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 3

(Funzioni di competenza regionale)

1. La Regione esercita le funzioni legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all'articolo 117, primo comma, lettera s) della Costituzione.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'attività di controllo, coordinamento ed indirizzo della gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque interne.
3. Sono di competenza della Regione:

- a) la redazione della Carta ittica regionale;
- b) il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ai fini della pesca in acque interne sia ad uso pubblico, sia ad uso privato;
- c) l'affidamento alle associazioni ittiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 4, di interventi coordinati di gestione ittica su specifici tratti di fiume;
- d) la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e dei diritti di uso civico;
- e) il rilascio del tesserino segnacatture e la tenuta della relativa statistica;
- f) organizzazione di corsi di formazione necessari per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui al comma 3 dell'articolo 20;
- g) la vigilanza sull'esercizio della pesca attraverso il Corpo di Polizia Provinciale e altri Corpi preposti istituzionali e volontari.

4. La Regione può vietare temporaneamente la pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza, se si verificano condizioni che turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono.

Art. 5

(Organismi di supporto tecnico-scientifico)

1. Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici della regione, il Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito Laboratorio) è individuato quale organismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività disciplinate dalla presente legge.
2. Ferme restando le competenze attribuite da altre leggi o disposizioni e con riferimento alle attività alieutiche praticate nelle acque interne regionali, il Laboratorio può svolgere attività di supporto tecnico-scientifico nei

- confronti dei titolari di diritti esclusivi di pesca e di uso civico di pesca.
3. I programmi e le attivita' del Laboratorio sono regolamentati da apposita convenzione con la Direzione regionale competente per materia, nella quale saranno definite anche le risorse da riconoscere per il supporto tecnico-scientifico reso per le seguenti attivita':
- a) programmare e pianificare la tutela e la gestione dell'idrofauna secondo quanto previsto dalla presente legge;
 - b) raccogliere i dati in collaborazione con le associazioni dei pescatori, relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne;
 - c) predisporre i piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;
 - d) monitorare lo stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, con determinazione dei criteri generali per il loro contenimento;
 - e) verificare l'efficacia delle prevenzioni alle epizoozie;
 - f) predisporre la stesura e l'aggiornamento della Carta ittica regionale;
 - g) proporre progetti per il recupero ed il mantenimento delle comunita' acquatiche e in favore della pesca sportiva.

Art. 7

(La Carta ittica regionale)

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, adotta la Carta ittica regionale (di seguito Carta ittica) che definisce, in particolare, i criteri per la gestione e la conservazione del patrimonio ittico.
2. Nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la Carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le acque come segue:

- a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A);
 - b) acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);
 - c) ambienti di transizione (acque di categoria C).
3. La Carta ittica contiene le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, zone no kill e zone trofeo.
 4. La Carta ittica individua i tratti di fiume dove possono essere istituite le zone di riposo biologico, le zone trofeo e le zone no kill.
 5. La Carta ittica dovra' contenere altresì i piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'allegato A della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 (Primi interventi per la difesa della biodiversita' nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore) e successive modifiche ed integrazioni.
 6. Lo sviluppo delle zone di riposo biologico, di cui all'articolo 2, comma 1, deve interessare almeno il 10 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).
 7. Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, compatibilmente con le rispettive potenzialita' biologiche, deve interessare rispettivamente una percentuale non inferiore al 10 per cento e non inferiore al 5 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).
 8. La Carta ittica definisce le modalita' di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonche' i periodi di divieto dell'esercizio della pesca.
 9. La Carta ittica definisce le aree e i tratti di corsi d'acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca sportiva.
 10. La Carta ittica individua all'interno del territorio regionale i corpi idrici dove e' possibile praticare la pesca

- professionale e definisce le modalita' per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici di interesse regionale.
11. Nella Carta ittica sono indicati i centri ittigenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono.
 12. Nella Carta ittica sono indicati i programmi di massima dei corsi di formazione e le modalita' della loro attuazione per la formazione e l'aggiornamento degli agenti di vigilanza.
 13. La Carta ittica contiene i progetti volti a conseguire un miglioramento delle comunita' ittiche e dei corsi d'acqua.
 14. La Carta ittica deve essere aggiornata sullo stato delle comunita' ittiche, con nuovi dati ambientali, ogni cinque anni.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23
Testo unico in materia di commercio.

Art. 20

(Istituzioni e compiti dell'Osservatorio)

1. E' istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del sistema distributivo. L'Osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto come segue:
 - a) l'Assessore competente in materia di commercio o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di commercio o suo delegato;
 - c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell'Unioncamere;
 - d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori;
 - e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Grande Distribuzione;
 - g) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
 - h) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (Anci, Upi, Uncem);
 - i) il Dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
 - j) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio. Per i membri di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.
 3. Il parere della Regione è vincolante ai fini di eventuali determinazioni da assumere.
 4. L'Osservatorio regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, avvalendosi delle quattro Camere di Commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) provvede a monitorare nel proprio ambito il sistema distributivo, assicurare la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti

pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.

5. All'interno dell'Osservatorio le funzioni di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da quattro membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio. La partecipazione alla struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati sono espletate attraverso la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, mentre la funzione di monitoraggio è svolta attraverso un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva.
6. L'Osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul sistema distributivo regionale.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/7 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 31

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), la parola "eletti" è sostituita dalla parola "designati" e dopo le parole "di cui all'art. 3" sono aggiunte le parole ", comma 2".
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 41/2007, la parola "partecipano" è sostituita dalle parole "possono partecipare" e le parole "nonché i Presidenti" sono sostituite dalle parole "nonché i rappresentati per l'Abruzzo".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 41/2007)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente: "Nomina dei componenti di diritto e designazione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: "2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per ciascuna Provincia:
 - a) quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;
 - b) due Sindaci della Provincia di Teramo;
 - c) quattro Sindaci della Provincia di Chieti;
 - d) due Sindaci della Provincia di Pescara."
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: "3. La designazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 30 giorni

dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale."

4. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della l.r. 41/2007 sono abrogati.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 41/2007)

1. L'articolo 4 della l.r. 41/2007 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 41/2007, le parole "dei risultati delle elezioni" sono sostituite dalle parole "delle designazioni".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2007)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 sono abrogati.
2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di componente designato, è nominato nuovo titolare della carica, fino alla scadenza del proprio mandato, il Sindaco di cui all'art. 2, comma 3."
3. Il comma 4 bis dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2007 la parola "elettivi" è soppressa.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 41/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2007 è sostituita dalla seguente:
"a) sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli enti locali;"

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, il CAL in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla seduta di insediamento del nuovo CAL e

comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

**IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli**

**TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
24 AGOSTO 2018, N° 31**

"Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)"

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41
Istituzione e disciplina del Consiglio delle
Autonomie Locali.

Art. 2
(Composizione)

1. Il CAL è composto di venti membri.
2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.
3. Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali **designati** tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità di cui all'art. 3, **comma 2**.

4. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del CAL, nonché i Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCEN), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCCE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Art. 3

(Nomina dei componenti di diritto e designazione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia)

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.
2. **I componenti di cui all'art. 2, comma 3 sono designati al loro interno dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di seguito indicato per ciascuna Provincia:**
 - a) quattro Sindaci della Provincia dell'Aquila;
 - b) due Sindaci della Provincia di Teramo;
 - c) quattro Sindaci della Provincia di Chieti;
 - d) due Sindaci della Provincia di Pescara.
3. **La designazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.**
4. [Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del

Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.]

5. [Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d'indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più giovane di età che assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l'organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.]
6. [Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di cui al comma 2.]
7. [Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.]

Art. 4 (Diritto di voto)

1. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
3. Del procedimento elettorale è redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del Consiglio regionale.]

Art. 5 (Nomina e insediamento)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 nonché **delle designazioni** di cui all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è

comunicato al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CAL, di cui all'art. 8.

Art. 6 (Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga)

1. [Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.]
2. [I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.]
3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. **Nelle ipotesi di componente designato, è nominato nuovo titolare della carica, fino alla scadenza del proprio mandato, il Sindaco di cui all'art. 2, comma 3.**
- 4-bis. [Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'articolo 5.]
5. Fino alla reintegra dei componenti [elettivi], il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 10
(Attività consultiva)

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:
 - a) **sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli enti locali;**
 - b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;
 - c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
 - d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;
 - e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.
2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.
3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **24 AGOSTO 2018, N. 31** "Modifiche alla legge regionale 11 dicembre*

2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)" sono i seguenti:

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Art. 1
(OMISSIS)

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
 - a) il presidente della provincia;
 - b) il consiglio provinciale;
 - c) l'assemblea dei sindaci.

(OMISSIS)

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/9 del 08.08.2018

**IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 32

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 122/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 73, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della [Legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo, per il valore di euro 180.000,00, quali oneri derivanti dalla sentenza esecutiva n. 122/2017 del 28.3.2017 pronunciata dal Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro, per il pagamento delle indennità dovute ai medici ricorrenti per lo svolgimento delle attività in zone disagiate o disagiatissime ai sensi dell'articolo 45, lettera h), del D.P.R. 484/1996, in base all'Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 3081/1998.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 180.000,00, nelle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1, capitolo 81470 - articolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2018.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
24 AGOSTO 2018, N° 32

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 122/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro - Elenco n. 1/2018 - Dipartimento

Salute e Welfare (DPF)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta.

Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/10 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 33

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n° 1014/2017 del 03.01.2018 del Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2018 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF) .

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 73, comma 1, lett. a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della [Legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della

Regione Abruzzo, per il valore di euro 347.577,75, quali oneri derivanti dalla sentenza esecutiva n° 1014/2017 del 03.01.2018 pronunciata dal Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro, per il pagamento delle indennità dovute ai medici ricorrenti per lo svolgimento delle attività in zone disagiate o disagiatissime ai sensi dell'articolo 45, lett. h), del D.P.R. 484/1996, in base all'Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 3081/1998.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 347.577,75, nelle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1, capitolo 81470 - articolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2018.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 45, LETTERA H), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1996, N. 484 "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,

ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n.

502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996" E DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" CITATE DALLA LEGGE

REGIONALE

24 AGOSTO 2018, N° 33

" Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Sentenza n° 1014/2017 del 03.01.2018 del Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2018 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi

vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1996, N. 484

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996.

Articolo 45

(Trattamento economico)

(OMISSIS)

H) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole.

Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria più rappresentativi.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la

legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.112/11 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 34

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 209/2016 del 3 marzo 2016 - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università (DPG).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo

derivanti dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 209/2016 del 3 marzo 2016 per un importo di euro 205.070,39 comprensivo di interessi legali maturati fino alla data del 31.05.2018, come dettagliatamente indicato nell'allegata Tabella 1, oltre interessi legali maturandi a far data dal 01.06.2018 fino alla data del soddisfo.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti dall'articolo 1 trovano copertura, per l'importo di euro 205.070,39, oltre interessi legali maturandi a far data dal 01.06.2018 fino alla data del soddisfo, nella Missione 20, Programma 3, Titolo 1, macroaggregato 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Tabella 1

Descrizione	Importo (€.)
Quota capitale ex Sentenza n. 209/2016	187.396,11
Quota interessi legali, calcolati alla data della domanda (24.06.2009) al 31.05.2018	17.674,28
*Totale da riconoscere come DFB al 31.05.2018	205.070,39

*Oltre interessi maturandi dal 01.06.2018 fino al soddisfo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
24 AGOSTO 2018, N°34

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 209/2016 del 3 marzo 2016 - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università (DPG)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett.b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/14 del 02.07.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24.08.2018, N. 35

Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Ordinamento dell'Unione europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazione, promuove la tutela e la riduzione dei rischi connessi alla delocalizzazione industriale e favorisce l'insediamento e la permanenza delle imprese in ambito territoriale al fine dell'accrescimento e della salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio abruzzese.
2. La presente legge favorisce altresì i processi di rilocalizzazione (back reshoring) delle imprese all'interno del territorio regionale.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicate in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi alle imprese e, in particolare, con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi agli Stati.
4. La Regione Abruzzo nel riconoscere il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio applica la presente legge a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi regionali.

Art. 2

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi, le somme erogate da parte della Regione Abruzzo alle imprese presenti sul territorio regionale, qualunque sia la loro provenienza sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione, sono restituite alla Regione, entro cinque anni dall'erogazione del contributo, dalle imprese stesse, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con conseguente riduzione del personale dell'impresa, fatta eccezione per gli interventi cofinanziati con i fondi europei per i quali si rinvia alla normativa di riferimento. In ogni caso è fatta salva la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le imprese interessate dalle procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.
3. Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni bando finanziato interamente dalla Regione che preveda misure di agevolazione per le imprese, è inserito un vincolo al mantenimento, entro i confini regionali, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di erogazione del contributo, dell'azienda che abbia beneficiato delle predette agevolazioni e di tutti i suoi stabilimenti produttivi.
4. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è modificabile la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro ovvero per ragioni di pubblica utilità.

Art. 3

(Contratti di insediamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'erogazione di contributi alle imprese di nuovo insediamento sul territorio regionale ovvero a quelle che vi facciano ritorno dopo un periodo di delocalizzazione (back reshoring) è subordinata alla stipula di un contratto di insediamento tra l'impresa beneficiaria e la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. La stipula dei contratti di insediamento è condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici.
3. I contratti contengono:
 - a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;
 - b) l'impegno al mantenimento della unità produttiva o delle unità produttive per almeno tre anni dall'insediamento;
 - c) l'impegno a mantenere per almeno tre anni i livelli occupazionali;
 - d) il piano di sicurezza previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. In deroga ai criteri definiti al comma 3, lettera b), la revoca degli incentivi non ha luogo nel caso di gravi, comprovati e non transitori motivi afferenti crisi di natura economica o finanziaria.

Art. 4

(Misure di incentivazione all'insediamento)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere ulteriori misure di incentivazione nei confronti delle imprese di nuovo insediamento, quali la riduzione delle imposte regionali nonché l'accesso al credito agevolato.

Art. 5

(Misure di incentivazione alla rilocalizzazione)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può prevedere delle riduzioni delle imposte regionali per le aziende che decidano, dopo un periodo di delocalizzazione, di rientrare nel territorio regionale (back reshoring) provvedendo ai relativi adempimenti di carattere economico-finanziario.
2. La Regione si impegna, altresì, a garantire l'accesso al credito agevolato in favore delle imprese di cui al comma 1.
3. Al fine di favorire il rilancio dell'attrattività e della competitività delle imprese localizzate sul territorio regionale la Regione promuove, altresì, azioni di incoraggiamento, garantendo un supporto concreto nel completamento del percorso di rientro (back reshoring) delle imprese interessate.
4. La Regione Abruzzo adotta, inoltre, programmi per la divulgazione ed il monitoraggio delle buone pratiche aziendali allo scopo di incoraggiare politiche del lavoro e della produzione che disincentivino le delocalizzazioni d'impresa.

Art. 6

(Monitoraggio, controlli e valutazione)

1. La Regione Abruzzo attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi risultati concreti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione Abruzzo ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo predispone un elenco delle imprese che usufruiscano o abbiano usufruito, direttamente od indirettamente, di contributi regionali a

qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale un regolamento che disciplina i criteri e le modalità di restituzione dei contributi regionali in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 147/2013.
2. Il regolamento disciplina, altresì, gli aspetti di dettaglio delle previsioni contenute nell'articolo 5, comma 4 nonché uno schema tipo di contratto di insediamento.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE

24 AGOSTO 2018, N°35

"Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Art. 1

(OMISSIS)

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

(OMISSIS)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it